

Con la sentenza n.16637/2014 la Cassazione ha stabilito che il diritto di godimento dei permessi sindacali retribuiti per i dirigenti sindacali spetta solo ai membri delle organizzazioni che hanno firmato gli accordi nazionali. La Corte è partita da un'analisi dello Statuto dei lavoratori, che all'art.30 riconosce appositi permessi retribuiti ai dirigenti delle associazioni sindacali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.19 dello Statuto medesimo. Secondo quest'ultimo articolo possono costituire le rappresentanze sindacali in azienda solo le associazioni firmatarie di contratti collettivi nazionali, ma va ricordato che la Corte Costituzionale (sentenza n.231/2013) ha stabilito che tale facoltà va concessa anche alle organizzazioni che hanno partecipato alla trattativa.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 16637 del 22/07/2014

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)